

MANUALE PRATICO DELLE ASSOCIAZIONI



A cura di: Marco Carbone, Francesco Cupolo, Luigi Gaggia,
Simona Orlandi e Giovanni Rossi

Commissione Consultiva Enti Non Commerciali

Coordinatore: Dr. Aurelio Bizioli Delegato del Consiglio: Dr. Patrizia Apostoli

Membri: Giuseppe Avantaggiati, Michele De Tavonatti, Barbara Morandi, Marco Nocivelli, Giosuè Nicoletti, Marco Orazi, Alberto Papa, Maurizio Quaranta, Guglielmo Quarantini, Marco Scardeoni.

Indice

1. Nozioni di carattere generale	pag. 03
2. Aspetti civilistici ed istituzionali enti associativi	pag. 03
2.1 Associazioni riconosciute	pag. 04
2.1.1. Il riconoscimento giuridico	pag. 05
2.2 Associazioni non riconosciute	pag. 06
2.3 Iscrizione al REA	pag. 07
2.4 Libri sociali	pag. 08
2.5 Rendiconto	pag. 08
3. Associazioni sportive dilettantistiche	pag. 09
3.1 Affiliazione al CONI	pag. 10
4. Aspetti fiscali e determinazione del reddito	pag. 11
4.1 Elenco fornitori/clienti e Black list	pag. 13
5. I regimi e gli obblighi contabili	pag. 13
5.1 Regime ordinario	pag. 13
5.2 Regime semplificato	pag. 13
5.3 Regime supersemplificato e determinazione del reddito ex art. 145 D.P.R. 917/86	pag. 14
5.4 Regime speciale Legge 398/91	pag. 15
5.4.1 Requisiti soggettivi	pag. 16
5.4.2 Requisiti oggettivi	pag. 16
5.4.3 Opzione per il regime forfetario	pag. 17
6. Determinazione dell'Iva ex. L. 398/91	pag. 17
7. Determinazione del reddito ai fini delle imposte dirette	pag. 18
8. Determinazione dell'IRAP	pag. 19
9. Condizioni per poter usufruire delle agevolazioni fiscali -Modello Eas	pag. 19
10. Collaborazioni e rapporti di lavoro nello sport dilettantistico	pag. 20
10.1 Attività di volontariato	pag. 20
10.2 Collaborazioni endoassociative sportive	pag. 21
10.3 Compensi sportivi	pag. 21
10.4 Collaborazioni amministrativo gestionali	pag. 23
10.5 Indennità di carica	pag. 23
10.6 Rapporti di lavoro subordinato	pag. 24

ALLEGATI

Statuto tipo di Associazione	pag. 25
Statuto tipo di Associazione Sportiva Dilettantistica	pag. 29
Modello della lettera alla SIAE per adesione al regime 398/1991	pag. 32
Modello del rendiconto consuntivo	pag. 33

MANUALE PRATICO DELLE ASSOCIAZIONI

1. NOZIONI DI CARATTERE GENERALE

Gli enti no-profit sono quegli enti che non perseguono finalità lucrative, ma al contrario, mirano ad obiettivi più elevati per soddisfare esigenze di natura solidaristica, ideale, sociale, culturale e sportiva agendo ed operando in assenza di scopo di lucro.

Il termine “no-profit” trae la propria origine dall’esperienza anglosassone, ed è utilizzato proprio per indicare quegli enti che perseguono attività di utilità sociale e agiscono senza scopo di lucro.

Agli enti non commerciali appartengono tutte quelle organizzazioni pubbliche e private diverse dalle società residenti nel territorio dello Stato che prevedono il divieto di distribuzione di “utili” ai propri aderenti e che non hanno come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale.

L’eventuale svolgimento di un’attività commerciale sarà solo ausiliaria rispetto alla prevalente e comporterà comunque un’imponibilità e degli obblighi contabili minori rispetto agli enti commerciali ed alle società, sottoposti ad un regime fiscale privo di alcuna facilitazione.

Il mondo del “no profit” è anche definito “terzo settore”, in quanto comprende quei soggetti che occupano una posizione intermedia tra il settore pubblico e quello privato, commerciale e mercantile. Gli enti che operano nel “terzo settore” si collocano in spazi che lo Stato non è più in grado di gestire oppure in aree che il mercato non ha più valenza a fare proprie. Esse quindi producono beni e servizi aventi un’utilità sociale e a valenza collettiva, senza essere condizionati dalla produzione e distribuzione di profitti.

Tali enti si articolano, da un punto di vista civilistico, in una vasta gamma di soggetti quali associazioni, fondazioni, comitati, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, e altri.

2. ASPETTI CIVILISTICI ED ISTITUZIONALI ENTI ASSOCIATIVI

Le associazioni, in qualità di enti associativi, sono costituite da un complesso di persone che cooperano tra loro per il raggiungimento di un fine collettivo lecito. Si tratta di enti privati, i quali perseguono fini che, pur essendo collettivi, riguardano soltanto i loro componenti.

Le associazioni come persone giuridiche private vengono trattate nel primo libro del Codice Civile (Delle persone e della famiglia) dall’art. 11 all’art. 42.

Nel libro primo del Codice Civile le organizzazioni diverse dalle società e dalle cooperative vengono distinte in: persone giuridiche di diritto privato (associazioni riconosciute e fondazioni), associazioni non riconosciute e comitati.

L’associazione è definita come un organismo unitario fornito di capacità giuridica propria (soggetto di diritto) e distinto dalle persone fisiche che concorrono a formarlo.

Il Codice Civile opera una distinzione tra associazioni riconosciute ed associazioni non riconosciute.

- **ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE**, la cui disciplina è contemplata negli **articoli 12 e seguenti del c.c.**, sono associazioni che hanno chiesto ed ottenuto il riconoscimento e pertanto sono dotate di personalità giuridica. In tal modo acquisiscono la piena autonomia rispetto agli associati sia nei confronti degli stessi associati che dei terzi estranei;

- **ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE**, contenute negli **articoli 36 e seguenti del c.c.**, non hanno richiesto, o non hanno ottenuto il riconoscimento e quindi non sono dotate di personalità giuridica e non acquisiscono la piena autonomia rispetto agli associati ed ai terzi. Pertanto, esse, godono di una limitata capacità giuridica.

Gli elementi necessari per la sussistenza di un'associazione sono:

- la **pluralità delle persone** (elemento personale);
- il **patrimonio o fondo comune** (elemento patrimoniale);
- lo **scopo istituzionale** (elemento cardine).

Lo **scopo dell'associazione è di natura ideale e, comunque, di natura non economica**, in antitesi con le società lucrative che perseguono lo scopo di divisione degli utili realizzati con l'esercizio di un'attività economica (art. 2247, c.c.) e con le società cooperative il scopo mutualistico (art. 2511 c.c.) pur diverso da quello lucrativo, resta sempre uno scopo di natura economica.

Secondo la vigente normativa legislativo-fiscale e le leggi speciali, le organizzazioni non profit possono invece essere suddivise nei seguenti gruppi:

- enti non commerciali in generale;
- enti non commerciali aventi carattere associativo;
- organizzazioni di volontariato;
- ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale);
- enti di promozione sociale;
- cooperative sociali.

Per ciascuno di codesti raggruppamenti sono previsti obblighi ed agevolazioni specifiche. La scelta di appartenere ad una categoria piuttosto che ad un'altra, comporta già di per sé un diverso inquadramento fiscale delle entrate commerciali collaterali.

In linea generale, contrariamente a quanto avviene nella prassi, ogni organizzazione dovrebbe preventivamente verificare le proprie peculiarità e successivamente delineare la propria posizione fiscale ottimale.

Si vedano ora gli adempimenti che devono essere posti in essere da coloro i quali intendano costituire un'associazione.

2.1 ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE

In base all'art. 14 del c.c. le associazioni riconosciute devono essere costituite con atto pubblico, in quanto ciò è obbligatorio al fine di ottenere poi il riconoscimento giuridico.

Pertanto dovrà essere redatto:

- l'atto costitutivo, in cui viene espressa la volontà delle parti di porre in essere l'associazione;
- lo statuto, in cui devono essere previste le norme di funzionamento dell'associazione medesima.

L'atto costitutivo e lo statuto, ai sensi dell'art. 16 del c.c., devono prevedere:

- la **denominazione** dell'ente;
- l'**oggetto sociale** con riferimento allo scopo dell'associazione che non deve avere natura economica, ma deve essere finalizzato al conseguimento dei bisogni ideali degli associati;
- la **sede** dell'ente;
- l'**assenza di fini di lucro** e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

- l'attribuzione della **rappresentanza legale**;
- le **norme sull'ordinamento interno** ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali;
- i **diritti ed obblighi degli associati**;
- le **condizioni di ammissioni** degli associati;
- l'**obbligo di redazione dei rendiconti economico-finanziari**, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- le **modalità di scioglimento** dell'associazione e norme relative all'estinzione della stessa;
- le disposizioni relative alla **devoluzione del patrimonio**.

2.1.1 IL RICONOSCIMENTO GIURIDICO

Con il riconoscimento l'associazione acquisisce **autonomia patrimoniale perfetta**, ciò si concretizza nel fatto che la responsabilità degli amministratori per quanto concerne le obbligazioni assunte per conto della associazione, è limitata al patrimonio dell'ente medesimo e pertanto gli eventuali creditori dell'associazione non possono vantare pretese in capo al patrimonio del singolo associato.

Pertanto con il riconoscimento giuridico si assiste alla completa separazione tra il patrimonio della persona giuridica e quello dei suoi membri. Il patrimonio degli associati o degli amministratori, non può essere aggredito dai creditori della persona giuridica e il creditore del singolo socio non può aggredire i beni della persona giuridica.

L'istanza di riconoscimento deve essere presentata in carta da bollo e sottoscritta dal legale rappresentante:

- alle **Province autonome o al Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private**, se le persone giuridiche private operano nelle materie attribuite per competenza alle Province autonome e alle Regioni, oppure abbiano finalità statutarie che si esauriscono nell'ambito del territorio di una sola Regione;
- alle **Prefetture**, qualora l'ente operi in settori di competenza statale o eserciti la propria attività in più Regioni.

L'iscrizione al Registro Regionale o alle Prefetture ha effetto costitutivo ai sensi dell'art. 1 del DPR 361 del 10/02/2000.

La domanda per l'acquisizione della personalità giuridica deve essere sottoscritta e presentata dal legale rappresentante e indirizzata al Presidente della Giunta Regionale, unitamente alla documentazione necessaria, può essere altresì presentata agli sportelli delle Camere di Commercio territorialmente competenti, così come agli uffici regionali. A seguito di istruttoria dei competenti uffici regionali, il Presidente della Giunta Regionale dispone con proprio decreto, entro il termine massimo di 90 giorni, l'iscrizione nel registro.

Qualora vi fosse la necessità di integrare la documentazione presentata o vi fossero cause ostative all'iscrizione, l'ufficio regionale produce motivata comunicazione ai richiedenti, i quali nei successivi 30 giorni possono produrre la documentazione mancante o richiesta. In questo caso, il termine di 90 giorni per l'emissione del decreto di iscrizione decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata. La domanda deve essere indirizzata al Presidente della Regione e può essere consegnata a mano al Protocollo centrale della Regione di via Restelli n. 2 a Milano, agli sportelli Protocollo presenti nelle sedi territoriali oppure agli Sportelli territoriali delle Camere di Commercio. Va segnalato che alcune regioni richiedono, per il riconoscimento giuridico, il rispetto di limiti minimi con riferimento al patrimonio delle associazioni.

2.2 ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

La stragrande maggioranza delle associazioni presenti sul nostro territorio sono associazioni non riconosciute.

Tali enti, non avendo chiesto o non avendo ottenuto, il riconoscimento giuridico, non sono dotati di personalità giuridica e non acquisiscono la piena autonomia rispetto agli associati ed ai terzi. Pertanto, essi, godono di una limitata capacità giuridica.

Ai sensi dell'art. 36 c.c l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi degli associati. L'accordo tra gli associati viene definito da un punto di vista civilistico "contratto di associazione" o "atto costitutivo".

Pertanto, anche per le associazioni non riconosciute viene comunque redatto:

- l'atto costitutivo, in cui viene espressa la volontà delle parti di porre in essere l'associazione;
- lo statuto, in cui devono essere previste le norme di funzionamento dell'associazione medesima.

Per quanto concerne l'atto costitutivo e lo statuto di un ente non riconosciuto la legge non prevede una forma particolare, tuttavia in alcuni casi è necessaria la forma scritta, ad esempio quando vengono apportati nell'associazione beni immobili a titolo di proprietà o di godimento, oppure la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata, qualora si voglia beneficiare di regimi tributari agevolati ex art. 148, D.P.R. 917 del 22/12/1986.

E' consigliabile comunque procedere alla redazione dell'atto e successivamente alla registrazione dello stesso.

A tal fine è necessario:

- redigere l'atto costitutivo e lo statuto e predisporre almeno due copie da far firmare in ogni sua parte dai soci fondatori;
- richiedere l'attribuzione del codice fiscale presso l'Agenzia delle Entrate;
- effettuare il pagamento dell'imposta di registro (tassa fissa) Euro 200,00 tramite il modello F23;
- procedere alla registrazione dello statuto presentando due copie dello stesso presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Anche in questo caso lo statuto deve prevedere:

- la **denominazione** dell'ente;
- l'**oggetto sociale** con riferimento allo scopo dell'associazione che non deve avere natura economica, ma deve essere finalizzato al conseguimento dei bisogni ideali degli associati;
- la **sede** dell'ente;
- l'**assenza di fini di lucro** e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- l'attribuzione della **rappresentanza legale**;
- le **norme sull'ordinamento interno** ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali;
- i **diritti ed obblighi degli associati**;
- le **condizioni di ammissioni** degli associati;
- l'**obbligo di redazione dei rendiconti economico-finanziari**, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- le **modalità di scioglimento** dell'associazione e norme relative all'estinzione della stessa;
- le disposizioni relative alla **devoluzione del patrimonio**.

N.B. L'ente non commerciale deve tendere esclusivamente al conseguimento dell'attività istituzionale, tuttavia ad esso non è precluso lo svolgimento di attività di natura commerciale. Tale attività però deve essere ausiliaria e strumentale al conseguimento degli scopi sociali.

Pertanto, tra le formalità iniziali non si è fatto riferimento all'adempimento legato all'attribuzione di un'eventuale numero di P. Iva, in quanto si consiglia di provvedere a tale formalità solo quando se ne ravvisi la reale necessità.

2.3 ISCRIZIONE AL REA

Le associazioni dotate di partita IVA sono tenute all'**iscrizione al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA)** tenuto dalla Camera di Commercio, come chiarito in più occasioni dal Ministero dell'Industria (Circolare n.3407/C, del 9/01/1997, Risoluzione del 4/11/2009). Si segnala che alcune Camere di Commercio affermano non sussistere detto onere quando la partita IVA sia stata aperta per svolgere attività che non richiedono una particolare organizzazione (*es: per prestazioni di sponsorizzazione*) ovvero quando l'attività, ancorché fiscalmente rilevante, sia diretta esclusivamente ai soci (*es: per attività di ristorazione o organizzazione di viaggi e soggiorni*).

Per le modalità di iscrizione dell'associazione al REA si consiglia di contattare la Camera di Commercio competente per territorio, si evidenzia infatti che in molti casi si richiede di procedere attraverso il sistema telematico COMUNICA, mentre in altri casi è ancora possibile presentare la documentazione su supporto cartaceo.

L'iscrizione al REA comporta, dal 2011, il versamento di diritti camerale. In via transitoria il diritto annuale è quantificato in € 30,00, salvo maggiorazioni deliberate dalle singole Camere di Commercio. Il versamento si effettua entro il termine di pagamento del primo acconto delle imposte, mediante modello F24 in cui indicare il codice tributo 3850.

In caso di omessa iscrizione è prevista, ex Legge 630/1981, l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa pari ad €154,94. La sanzione viene ridotta ad €30,99 quando l'adempimento viene assolto entro trenta giorni dal termine previsto.

ADEMPIMENTI PER LA COSTITUZIONE	
ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE	ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE
1. Redazione atto costitutivo e dello statuto con atto pubblico, utilizzando il modello conforme a quello richiesto dalla federazione dalla quale si vuole ottenere il riconoscimento	1. Redazione atto costitutivo e dello statuto con scrittura privata o atto pubblico
2. Richiesta del codice fiscale allo sportello dell'Agenzia delle Entrate, qualora venga richiesta anche la partita IVA, la richiesta va fatta telematicamente	2. Richiesta del codice fiscale allo sportello dell'Agenzia delle Entrate, qualora venga richiesta anche la partita IVA, la richiesta va fatta telematicamente
3. Registrazione dell'atto costitutivo da parte del notaio	3. Registrazione dell'atto costitutivo da parte del rappresentante legale presso lo sportello dell'Agenzia delle Entrate
4. Presentazione dell'istanza di riconoscimento alle Provincie Autonome o al Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private oppure alla Prefettura	4. Riconoscimento delle finalità sportive e registrazione al Coni per le associazioni sportive dilettantistiche
5. Riconoscimento delle finalità sportive e registrazione al Coni per le associazioni sportive dilettantistiche	5. Iscrizione al REA per le associazioni dotate di partita IVA se richiesto dalla Camera di Commercio competente per territorio
6. Iscrizione al REA per le associazioni dotate di partita IVA se richiesto dalla Camera di Commercio competente per territorio	

2.4 LIBRI SOCIALI

Anche le organizzazioni non lucrative sono tenute ad osservare alcune formalità per quanto concerne gli organi che le compongono: assemblea, consiglio direttivo e revisore unico/collegio revisori, qualora sia previsto dallo statuto.

La disciplina civilistica non prevede a carico di associazioni ed enti no profit la tenuta di particolari libri sociali. La tenuta delle scritture dei libri sociali divenga obbligatoria nel momento in cui sia prevista dallo statuto dell'ente o da leggi speciali. In concreto, è opportuno tenere e conservare i libri sociali per fruire delle agevolazioni fiscali ed amministrare l'ente. La tenuta di questi libri sociali ha una duplice funzione:

- di trasparenza nei confronti dei soci in termini di partecipazione e di condivisione degli atti decisionali dell'organizzazione;
- di documentazione verso terzi soprattutto per le organizzazioni senza personalità giuridica in termini di garanzia e di responsabilità degli atti decisionali assunti dalla stessa.

I libri "sociali" tipici sono i seguenti:

- **LIBRO SOCI (o degli associati)**, istituito in occasione della costituzione dell'associazione, è da utilizzare al fine di annotare tutti i soci con le relative generalità e le quote associative pagate. Di solito si trascrive l'atto costitutivo all'inizio del libro.

- **LIBRO DEI VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI** : è necessario per l'annotazione di tutte le delibere assembleari ordinarie e straordinarie, deve essere altresì indicato il bilancio o rendiconto approvato.

-**LIBRO DEI VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO**: necessario per l'annotazione dei verbali delle adunanze del consiglio direttivo dell'associazione.

- **LIBRO DEI VERBALI COLLEGIO REVISORI O DEL REVISORE UNICO**: in cui devono essere riportati i verbali delle riunioni periodiche dell'organo di controllo.

In via generale, per tutti questi libri non è prevista né bollatura né vidimazione e si possono utilizzare registri manuali o registri a fogli mobili.

2.5 RENDICONTO

Il codice civile non contiene disposizioni sul bilancio di associazioni, fondazioni e altri enti non profit. Esso si limita a stabilire che le associazioni devono convocare l'assemblea almeno una volta all'anno per la approvazione del bilancio (art. 20).

Le uniche norme esistenti che impongono obblighi contabili agli enti non lucrativi sono quelle fiscali.

Gli obiettivi del bilancio, negli enti ed organizzazioni non lucrative, nascono per una necessità primaria di trasparenza in quanto il moltiplicarsi del fenomeno associativo genera una concorrenza nella acquisizione dei contributi esterni, sia materiali (beni e lavoro prestato dai volontari) che finanziari. Perciò tutti coloro che effettuino liberalità di varia natura si vengono a trovare nella condizione di poter scegliere a chi destinare il proprio contributo.

Per gli enti non profit che non effettuino attività di natura commerciale, poiché nulla è disciplinato dalle norme civilistiche, si è soliti fare riferimento ad un "rendiconto".

Il rendiconto è un documento consuntivo redatto dagli amministratori, accompagnato da una relazione che può contenere commenti, tabelle e statistiche.

L'obiettivo è quello di dimostrare che sono stati raggiunti gli scopi indicati nei bilanci di previsione.

Il rendiconto può essere:

- **FINANZIARIO**, il quale può essere di competenza, se mette in evidenza le entrate accertate e le uscite impegnate del periodo amministrativo preso in considerazione, oppure di cassa, se evidenzia le entrate riscosse e le uscite pagate.
- **ECONOMICO**, il quale analizza le rendite, i proventi, gli oneri e le perdite di competenza del periodo amministrativo, e determina l'avanzo o il disavanzo economico.
- **PATRIMONIALE**, che mostra il patrimonio esistente a fine esercizio, le variazioni che si sono avute nel periodo amministrativo e l'avanzo o disavanzo patrimoniale realizzato.
- **ECONOMICO E FINANZIARIO**, in cui deve essere riportata:
 - una situazione patrimoniale (attività e passività) che possa informare sia i soci che i terzi delle disponibilità finanziarie o delle eventuali esposizioni di debito dell'ente,
 - una situazione economica (proventi e oneri).

I rendiconti, oltre a costituire i documenti consuntivi da confrontare con i preventivi, rappresentano la base dei preventivi successivi.

Nella gestione ordinaria di una associazione non lucrativa che non effettui anche attività commerciale si tende ad adottare uno schema di rendiconto "per cassa" che sintetizzi i fatti di gestione che hanno caratterizzato la vita dell'ente, raggruppando le voci più significative.

Qualora poi una organizzazione non profit finanzia i suoi scopi istituzionali attraverso una attività economica di produzione e vendita di beni e servizi, è possibile che il suo bilancio sia più esplicativo se predisposto secondo la normativa prevista per le società commerciali.

Si ricorda, altresì, che nel 2002 sono stati emessi i primi documenti della Commissione aziende non profit istituita dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

3. ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

L'attività sportiva dilettantistica in forma associata può essere esercitata:

- sia sotto la forma giuridica di "**associazione sportiva dilettantistica**", (con o senza personalità giuridica);
- sia sotto la forma di "**società sportiva dilettantistica**".

Quest'ultima può essere costituita nella forma di società di capitale o di società cooperativa senza scopo di lucro.

La costituzione di associazioni o società sportive dilettantistiche comporta la redazione dell'atto costitutivo e dello statuto.

Per quanto concerne la forma, la **costituzione dell'associazione** sportiva dilettantistica può avvenire:

- **per atto pubblico;**
- **con scrittura privata con firme autenticate;**
- **con scrittura privata registrata.**

Per la costituzione delle società sportive di capitale e delle società cooperative senza scopo di lucro è previsto invece l'obbligo dell'atto pubblico.

Nell'**atto costitutivo** sono indicati, tra l'altro:

- la denominazione sociale;
- la sede legale;
- i dati dei soci fondatori.

N.B. Con riferimento alla denominazione sociale, è obbligatorio indicare insieme alla stessa anche la finalità sportiva dilettantistica.

Lo **statuto** è il documento che contiene gli obiettivi dell'associazione e le norme che regolano il suo funzionamento. Al fine di poter fruire delle agevolazioni le clausole che devono essere recepite nello statuto delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche sono le seguenti:

- la denominazione;
- l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- l'attribuzione della rappresentanza legale;
- l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- l'obbligo di redazione dei rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- modalità di scioglimento dell'associazione o della società;
- l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

3.1 AFFILIAZIONE AL CONI

Per ottenere il riconoscimento dello *status* di "associazione o società" e, soprattutto, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Registro nazionale tenuto dal CONI.

Il CONI rappresenta l'organismo cui sono state affidate l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale, la promozione e la massima diffusione della pratica sportiva.

Il Registro è suddiviso in tre sezioni:

- associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica (che rappresentano la maggior parte delle associazioni oggi in attività);
- associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;
- società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali e di società cooperative.

Ogni anno il CONI è tenuto a trasmettere all'Agenzia delle Entrate un elenco delle associazioni e delle società iscritte.

Il primo adempimento fiscale coincide con la registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto all'Ufficio locale competente dell'Agenzia delle Entrate con pagamento dell'imposta di registro in misura fissa pari ad Euro 200,00, non prima di avere presentato la richiesta di attribuzione del codice fiscale.

A differenza di quanto riportato nel paragrafo legato alle nozioni di carattere generale, nel mondo delle associazioni sportive è più probabile che venga effettuata anche attività di natura commerciale (basti pensare al vasto panorama di pubblicità e sponsorizzazioni utilizzate in questo ambito). Pertanto, in questa fattispecie se l'ente intende svolgere anche attività di tipo commerciale può procedere alla richiesta di attribuzione del numero di Partita IVA contestualmente alla richiesta del codice fiscale.

Se però la società ritenga di svolgere solo attività non commerciale potrà richiedere solo l'attribuzione del codice fiscale con il modello AA5/6.

Per effettuare tali adempimenti si utilizza il **Modello AA7/10** al quale va allegata una copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione.

Il **Modello AA7/10** può essere presentato:

- **direttamente** ad uno qualsiasi degli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, in duplice copia;
- **in unico esemplare**, mediante raccomandata postale da inviare ad uno qualsiasi degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante;
- **in via telematica**, direttamente dal richiedente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica.

Il regime fiscale che deve essere adottato dalle associazioni sportive dilettantistiche è quello previsto anche per gli enti non commerciali in generale.

4. ASPETTI FISCALI E DETERMINAZIONE DEL REDDITO

La disciplina tributaria degli enti privati e pubblici che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali è dettata dagli articoli 143 – 150 del D.P.R. 917/1986.

Il reddito complessivo degli enti non commerciali è determinato in base alle disposizioni dettate per le persone fisiche. Ai sensi dell’art. 143 D.P.R. 917/1986, tale reddito è dato dalla sommatoria dei:

- redditi fondiari;
- redditi di capitale;
- redditi di impresa;
- redditi diversi.

Non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 2195 c.c. a condizione che siano rese:

- in conformità alle finalità istituzionali dell’ente;
- senza specifica organizzazione;
- verso il pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.

Sono esclusi dal reddito complessivo degli enti non commerciali, ai sensi dell’art. 143, comma 3, D.P.R. 917/1986:

a) i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche art. 143 T.U.I.R.

Tali fondi non sono imponibili ai fini delle imposte dirette, sono esclusi da Iva, ed esenti da ogni tributo, purché le raccolte pubbliche:

1. siano rivolte a una massa indistinta di soggetti;
2. siano occasionali;
3. vengano svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
4. i servizi prestati o i beni ceduti siano di modico valore;
5. venga redatto un apposito e separato rendiconto, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio;

b) i contributi corrisposti agli enti non commerciali da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività sanitaria o assistenziale aventi finalità sociale ai sensi della legge che riordina la disciplina in materia sanitaria (D.Lgs 30/12/92 n. 502).

DECOMMERCIALIZAZIONE GENERICA, ex art. 143, comma 1, DPR 917/86. Non si considerano attività commerciali le attività per le quali sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:

- non rientrano nelle attività di impresa;
- sono rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente;
- non esiste una specifica organizzazione;
- i relativi corrispettivi non eccedono i costi di diretta imputazione.

DECOMMERCIALIZAZIONE SPECIALE, per le associazioni individuate dall'art. 148, comma 3, DPR 917/86:

- politiche;
- sindacali e di categoria;
- religiose;
- assistenziali;
- culturali;
- sportive dilettantistiche;
- di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona.

non si considerano commerciali, e pertanto non soggette ad IRES/IVA, le attività svolte:

- anche a fronte di corrispettivi specifici;
- purchè dirette a iscritti/associati o ad altre associazioni similari facenti parte di un'unica organizzazione locale o nazionale o agli iscritti associati di queste ultime o, infine, ai tesserati delle organizzazioni nazionali di riferimento;
- con il caso aggiuntivo delle cessioni nei confronti anche di terzi di proprie pubblicazioni prevalentemente destinate agli associati;
- in diretta attuazione delle finalità istituzionali disposte dallo statuto.

Con la riforma prevista dal D.Lgs. 460/97, affinché le associazioni individuate nell'Art. 148, comma 3, DPR 917/86, possano beneficiare di tale "decommercializzazione" generica e speciale è necessario che:

- gli statuti siano redatti
 - a) in forma di atto pubblico,
 - b) con scrittura privata autenticata,
 - c) con scrittura privata registrata.
- gli statuti debbano prevedere alcune clausole:
 - a) divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi, fondi, riserve, o capitale;
 - b) obbligo di devolvere il patrimonio in caso di liquidazione o scioglimento ad associazioni aventi analoga finalità in base alle indicazioni dell'organismo di controllo previsto dall'art. 3, comma 190 L. 662/1996;
 - c) disciplina uniforme del rapporto associativo;
 - d) obbligo di predisporre ed approvare un rendiconto annuale (economico-finanziario);
 - e) libera eleggibilità degli organi amministrativi, sovranità dell'assemblea, criteri di ammissione ed esclusione degli associati, pubblicità idonea delle convocazioni assembleari, delle delibere e dei bilanci;
 - f) intrasmissibilità della quota e divieto di rivalutabilità della stessa.

N.B. L'adeguamento alle clausole sopra esposte non è obbligatorio, ma è necessario al fine di poter usufruire, da parte dell'associazione della normativa di favore prevista dall'art. 148, commi 1 e 2, DPR 917/86.

La normativa sulla decommercializzazione speciale non si applica alle seguenti attività, le quali sono sempre considerate commerciali ai sensi dell'art. 148, comma 4, DPR 917/86, e pertanto soggette ad IRES ed IVA:

- cessione di prodotti nuovi per la vendita;
- somministrazione di pasti;
- erogazione di acqua, gas, energia elettrica;
- prestazioni alberghiere, alloggio, trasporto;
- gestione di spacci aziendale e mense;
- organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
- gestione di fiere a carattere commerciale;
- pubblicità commerciale;
- telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

4.1 ELENCO FORNITORI/CLIENTI E BLACK LIST

A decorrere dall'anno solare 2012 (ex art.21 del DL 78/2010) viene reintrodotta l'obbligo di effettuare la comunicazione telematica dell'elenco clienti/fornitori.

L'obbligo riguarda esclusivamente le transazioni che si riferiscono alle attività commerciali dell'associazione e la scadenza di presentazione è fissata al 30 Aprile di ogni anno, salvo proroghe.

Viene inoltre previsto che le operazioni non soggette ad obbligo di fatturazione debbano essere comunicate solo se di importo superiore ad euro 3.600, iva inclusa.

Con Decreto 30/03/2010, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha introdotto l'obbligo, per tutti i soggetti titolari di partita IVA, di comunicare all'Agenzia delle Entrate le cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese/ricevute nei confronti di operatori che risiedono in Paesi che godono di una fiscalità privilegiata (es: Svizzera), così come indicati nei Decreti del Ministro delle Finanze del 4/05/1999 e del 21/11/2001.

5. I REGIMI E GLI OBBLIGHI CONTABILI

Nel momento in cui un ente non commerciale intraprende anche una attività commerciale deve verificare se i ricavi da conseguire siano tali da preferire di scegliere un regime contabile da un altro.

Per regime contabile si intende l'insieme delle scritture di cui è obbligatoria la tenuta ai fini delle imposte dirette e dell'IVA.

In base alla normativa in vigore i regimi contabili applicabili all'attività commerciale svolta dagli E.N.C. sono:

- a) regime ordinario;
- b) regime semplificato (art. 18 D.P.R. 600/1973);
- c) regime supersemplificato (art. 3, comma 166, L. 662/1996);
- d) regime forfetario ex L. 398/1991.

5.1 REGIME ORDINARIO

Obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria gli E.N.C. esercenti attività d'impresa con ricavi derivanti dall'attività commerciale superiori a:

- €400.000 nel caso di attività di servizi;
- €700.000 nel caso di esercizio di attività diversa dalla prestazione di servizi.

N.B. in caso di esercizio di più attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi dell'attività prevalente. Nel caso in cui non sia stata tenuta la contabilità separata dei ricavi si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

5.2 REGIME SEMPLIFICATO

Si applica in base all'art. 1, D.P.R. 222/2001 agli E.N.C. esercenti attività d'impresa con ricavi derivanti dall'attività commerciale non superiori a:

- €400.000 nel caso di attività di servizi;
- €700.000 nel caso di esercizio di attività diversa dalla prestazione di servizi.

N.B. in caso di attività miste si fa riferimento all'attività prevalente, purché vi sia distinta annotazione dei ricavi altrimenti si applica il limite di €700.000.

5.3 REGIME SUPERSEMPLIFICATO E DETERMINAZIONE DEL REDDITO EX ART. 145 D.P.R. 917/86

Tale regime prevede una serie di semplificazioni che possono essere così riassunte:

- 1) Annotazione cumulativa delle operazioni fatturate entro il 15 del mese successivo:
 - nei registri IVA delle fatture emesse;
 - in apposito prospetto ex D.M. 11.2.1997.
- 2) Annotazione con le stesse modalità e data dei compensi e dei corrispettivi delle operazioni che non rilevano ai fini IVA.
- 3) Annotazione importo totale imponibile mensile o trimestrale degli acquisti ed importazioni entro il termine delle liquidazioni trimestrali.
- 4) Esonero tenuta registro dei beni ammortizzabili.

N.B. la documentazione relativa ai costi non rilevanti ai fini IVA va conservata ex art. 22 D.P.R. 600/1973 se si intende usufruire della deduzione delle imposte dirette.

Per quanto concerne l'ambito soggettivo, tale facoltà è utilizzabile da tutti gli E.N.C. ammessi alla tenuta della contabilità semplificata o supersemplificata per la determinazione del reddito d'impresa.

Si sottolinea che l'art. 145 del TUIR vale solo per la determinazione del reddito d'impresa, ossia l'applicazione dei coefficienti di redditività da applicare ai ricavi ex art. 85 TUIR e prescinde dai costi sostenuti.

La modalità di accesso al regime è facoltativa e non richiede alcuna comunicazione od opzione, pertanto vale il comportamento concludente.

Di seguito si vedano i coefficienti di redditività previsti per le diverse tipologie di attività.

ATTIVITA' DI PRESTAZIONE DI SERVIZI	
Ricavi fino ad €15.493,71	15%
Da €15.493,71 ad €309.874,14	25%
ALTRE ATTIVITA'	
Ricavi fino ad €25.822,84	10%
Da €25.822,84 ad €516.456,90	15%

5.4 REGIME SPECIALE LEGGE 398/91

Le agevolazioni prevedono:

- Convenienza economica e semplificazione amministrativa;
- Imposte dirette: determinazione forfetaria del reddito imponibile (sulla base di un coefficiente di redditività);
- Iva: sistema forfetario di determinazione dell'Iva.

I soggetti che optano per tale regime sono esonerati:

- tenuta delle scritture contabili (libro giornale, libro degli inventari, registri Iva, scritture ausiliarie e di magazzino, registro beni ammortizzabili);
 - presentazione della dichiarazione IVA a condizione che le A.S. non svolgano anche un'attività commerciale non connessa a quella istituzionale. In tal caso, infatti, deve essere presentato il mod. IVA limitatamente all'attività esclusa dal regime forfetario;
 - emissione scontrini e/o ricevute fiscali;
 - l'esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione (tranne che per sponsorizzazioni, cessione di diritti radio - Tv e pubblicità);
 - l'esonero dalla redazione dell'inventario e del bilancio.

I soggetti che optano per tale regime sono obbligati:

- a conservare e numerare le fatture emesse la cui emissione è obbligatoria per le sponsorizzazioni, le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e le prestazioni pubblicitarie nonché in tutti gli altri casi in cui la fattura è richiesta dal cliente;
- a conservare e numerare le fatture di acquisto;
- alla certificazione dei corrispettivi per l'ingresso alle manifestazioni sportive dilettantistiche mediante i titoli d'ingresso o gli abbonamenti recanti il contrassegno SIAE, in alternativa ai titoli d'accesso emessi dagli appositi misuratori fiscali di cui al DPR n. 544/99;
- a versare trimestralmente l'Iva determinata forfetariamente con periodicità trimestrale (compreso il quarto trimestre), senza gli interessi dell'1%, tramite il mod. F24 telematico, utilizzando i consueti codici tributo (6031, 6032, ecc.);
- ad istituire ai fini Iva il registro previsto dal D.M. dell'11.02.1997 in cui vanno annotati, entro il 15° giorno di ogni mese, tutte le entrate conseguite nel mese precedente cioè dell'ammontare dei corrispettivi relativi all'attività commerciale conseguiti nel mese con l'indicazione separata dei proventi esclusi dal reddito imponibile ai sensi del citato art. 25, comma 2, Legge n. 133/99 (derivanti dalle attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali e/o dalle raccolte pubbliche di fondi), delle plusvalenze patrimoniali e delle eventuali operazioni intracomunitarie;
- ad istituire ed aggiornare libro soci in cui annotare i dati dei soci (fondatori, ordinari e quelli che compongono il Consiglio direttivo);
- a tenere il libro verbali assemblee in cui vanno annotati tutti i verbali delle assemblee;
- a presentare la dichiarazione dei redditi UNICO ENC e il Modello770, nei casi in cui è previsto;
- alla redazione, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito rendiconto delle raccolte pubbliche di fondi dal quale devono risultare, anche attraverso una relazione illustrativa, le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione nell'ambito della quale sono realizzati i proventi "decommercializzati";
- alla redazione, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito rendiconto.

5.4.1 REQUISITI SOGGETTIVI

Tale regime si applica a quei soggetti che:

1. svolgono attività sportiva dilettantistica senza fine di lucro. Le stesse possono comunque esercitare anche un'attività commerciale in via sussidiaria o meramente strumentale al conseguimento delle finalità istituzionali;
2. svolgono attività sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI compresa eventuale attività didattica;
3. risultano affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dalle leggi vigenti.

5.4.2 REQUISITI OGGETTIVI

Il regime speciale previsto dalla Legge 398/91 si applica a coloro che hanno conseguito, nel periodo d'imposta precedente, proventi derivanti dalle attività di natura commerciale non superiori a € 250.000.

N.B. Come affermato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 16.5.2006, n. 63/E, le associazioni/società costituite in corso d'anno, aventi esercizio coincidente con l'anno solare, devono riportare a giorni il predetto limite massimo dei proventi.

Concorrono alla formazione del predetto limite di €250.000:

- i ricavi o proventi di cui all'art. 85, TUIR percepiti (criterio di cassa) nell'ambito dell'attività commerciale non connessa agli scopi istituzionali dell'ente;
- le sopravvenienze attive di cui all'art. 88, TUIR, relative all'attività commerciale.

Sono invece esclusi da tale limite:

- i proventi conseguiti nello svolgimento di attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali;
- i proventi conseguiti in occasione di raccolte di fondi;
- i proventi di cui all'art. 143, comma 1, TUIR derivanti da prestazioni non rientranti nell'art. 2195 c.c. rese, senza una specifica organizzazione, in conformità alle finalità istituzionali e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione (non rappresentano un'attività commerciale);
- i proventi c.d. "decommercializzati" di cui all'art. 148, comma 3, TUIR, derivanti:
 - dalle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti dei propri soci o di associazioni sportive affini, anche se a fronte di corrispettivi specifici;
 - dalle cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente ai soci;
- i corrispettivi derivanti dalla cessione di beni strumentali, comprese le relative plusvalenze;
- le sopravvenienze derivanti da attività istituzionali;
- le indennità di preparazione e promozione di cui all'art. 3, Legge n. 398/91;
- i corrispettivi ottenuti dalle cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti.

Qualora in corso d'anno si verifichi il superamento del limite di € 250.000, gli effetti dell'agevolazione cessano dal mese successivo a quello in cui il limite è superato. A tal proposito, si veda la Risoluzione 7.11.2006, n. 123/E dell'Agenzia delle Entrate.

Pertanto, sia ai fini IVA sia ai fini reddituali, si individuano 2 distinti periodi soggetti a regimi tributari differenti, vale a dire:

1. dall'inizio del periodo d'imposta fino al mese in cui si è verificato il superamento del limite, il reddito è determinato con le modalità forfetarie, così come l'IVA è applicata e gli adempimenti contabili sono posti in essere secondo quanto previsto dalla Legge n. 398/91;

2. dal mese successivo a quello in cui si è verificato il superamento del limite fino alla fine del periodo d'imposta, si applicano le regole ordinarie ai fini sia della determinazione del reddito e dell'IVA che degli adempimenti contabili.

5.4.3 OPZIONE PER IL REGIME FORFETTARIO

1. L'opzione per il regime in esame si attua con le modalità previste dal DPR n. 442/97, ossia mediante il comportamento concludente manifestato dall'inizio dell'anno o dell'attività.

2. La scelta effettuata deve essere comunicata nella dichiarazione IVA relativa all'anno di esercizio dell'opzione. L'opzione è vincolante per almeno 5 anni.

N.B. Si rammenta che le associazioni sportive esonerate dalla presentazione della dichiarazione IVA comunicano l'opzione, secondo quanto previsto dall'art. 4, DPR n. 404/2001, inserendo nel mod. UNICO il quadro VO del mod. IVA.

3 L'adesione al regime forfettario deve essere comunicata tramite R/R all'ufficio SIAE territorialmente competente.

Nella tabella che segue vengono riepilogati i regimi contabili applicabili. In sede di inizio di attività, la scelta del regime contabile dipende dai volumi di attività di carattere commerciale che si ritiene di raggiungere nel periodo di imposta.

Naturalmente tale opzione non è definitiva, infatti l'Ente potrà optare successivamente per un diverso regime oppure potrà decadere dalla possibilità di utilizzare quello prescelto e rientrare, *ex lege*, in un diverso regime.

SCELTA DEL REGIME CONTABILE	
REGIME CONTABILE	VOLUME ATTIVITA' COMMERCIALE
Legge 398/91	Fino ad €250.000,00
Art. 145 DPR 917/86	Per prestazioni di servizio: - fino a €15.493,71 coeff. di redditività 15% - da €15.493,71 a €309.874,14 coeff. di redditività 25%
Contabilità semplificata art. 18 DPR 600/73	Per prestazioni di servizio: - fino ad €400.000,00
Contabilità ordinaria artt. 14, 15, 16, 20 DPR 600/73	

6. DETERMINAZIONE DELL'IVA EX L. 398/91

Ai proventi conseguiti dalle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali si applicano le regole di cui all'art. 74, comma 6, DPR n. 633/72, in base al quale la detrazione spettante è effettuata in modo forfettario determinando l'IVA da versare facendo riferimento all'imposta incassata e applicando i seguenti abbattimenti (ad oggi 25 ottobre 2014):

- **10% (1/10)** per le sponsorizzazioni connesse all'intrattenimento;
- **33,33% (1/3)** per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica connessi all'intrattenimento;

- **50% (1/2)** per tutte le altre operazioni, comprese le prestazioni pubblicitarie (CM 7.9.2000, n. 165/E).

Di queste percentuali di detrazione è prevista una modifica nei prossimi mesi che dovrebbe interessare l'aumento della prima casistica (50%).

N.B. Con riferimento alle attività commerciali non connesse a quelle istituzionali, l'IVA è determinata con le modalità ordinarie: IVA debito - IVA credito.

PROVENTI DERIVANTI DA	IMPONIBILITA' IVA
Attività istituzionale	NO
Attività commerciale spettacoli sportivi	50%
Sponsorizzazioni	90%
Diritti riprese televisive o trasmissioni radiofoniche	66,67%

7. DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE

Il reddito imponibile ai fini IRES delle associazioni sportive dilettantistiche aderenti al regime in esame è determinato:

- applicando ai proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali il **coefficiente di redditività del 3%**;
- aggiungendo le plusvalenze patrimoniali tassate per il loro intero ammontare.

N.B. La Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 22.4.2003, n. 21/E cita ribadisce che per le società sportive dilettantistiche costituite come società di capitali senza fine di lucro qualsiasi tipologia di reddito conseguito costituisce reddito d'impresa. Pertanto le stesse applicano il coefficiente di redditività del 3% su tutti i proventi e componenti positivi che concorrono a formare il c.d. "reddito complessivo", con esclusione delle plusvalenze patrimoniali (tassate per il loro intero ammontare) e dei proventi che non concorrono alla formazione del reddito.

RICAVI DERIVANTI DA attività istituzionale	NON TASSABILI
RICAVI DERIVANTI DA attività commerciale, spettacoli sportivi, sponsorizzazioni, diritti riprese televisive o trasmissioni radiofoniche	TASSABILE IL 3%

8. DETERMINAZIONE DELL'IRAP

Art. 17, comma 2, D.Lgs. n. 446/97

Il valore della produzione netta è calcolato in caso di svolgimento anche di attività commerciale aumentando il reddito determinato forfetariamente dell'importo:

1. delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente,
2. dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, a progetto e agli altri lavoratori assimilati ai lavoratori dipendenti;
3. dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente,
4. degli interessi passivi.

Le agevolazioni nel pagamento dell'Irap consistono essenzialmente in deduzioni dalla base imponibile. In particolare, non concorrono a determinare il valore della produzione:

- i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- le spese relative agli apprendisti, ai disabili e al personale assunto con contratti di formazione lavoro;
- i compensi, i premi, i rimborsi forfetari e le indennità di trasferta corrisposti a sportivi dilettanti.

N.B. Le indennità e rimborsi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), TUIR non concorrono a formare il valore della produzione netta.

PROVENTI COMMERCIALI CONSEGUITI	+	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	-	CONTRIBUTI INAIL SPESE APPRENDISTI DISABILI E DIPENDENTI CFL
		COMPENSI A COLLAB. E LAV. AUTONOMI OCC.LI		COMPENSI, PREMI, INDENNITA' A SPORTIVI DILETTANTI
		INTERESSI PASSIVI (per le A.S. che svolgono anche attività commerciale)		

9. CONDIZIONI PER POTER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI – MODELLO EAS

L'art. 30 del D.L. 29/11/2008 n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28.12.2009, n. 2 al fine di consentire gli opportuni controlli, introduce per gli enti di tipo associativo, che siano in possesso dei requisiti qualificanti richiesti dalle norme fiscali, l'onere di comunicare all'Agenzia delle Entrate dati e notizie rilevanti ai fini fiscali.

Pertanto, per poter beneficiare della normativa fiscale di favore e quindi di avvalersi delle disposizioni di favore previste dall'art. 148 del TUIR e dall'art. 4 del DPR 633/72, non è sufficiente avere i requisiti, ma è indispensabile, a pena di decadenza, procedere all'invio di una Dichiarazione, entro 60 gg, denominata "Modello EAS" con cui comunicare i superiori requisiti oltre ad altri dati previsti in tale modello. Lo stesso è scaricabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate con le relative istruzioni ed una serie di circolari esplicative per la sua compilazione.

10 COLLABORAZIONI E RAPPORTI DI LAVORO NELLO SPORT DILETTANTISTICO

In ambito sportivo le associazioni sportive dilettantistiche ricorrono solitamente ad alcune forme di collaborazione legate alla natura associativa dei sodalizi ed alla circostanza che gli stessi siano soggetti dell'ordinamento sportivo, più precisamente:

- 1) LAVORO GRATUITO;
- 2) COLLABORAZIONI ENDOASSOCIATIVE SPORTIVE (compensi sportivi e collaborazioni amministrativo-gestionali);
- 3) INDENNITA' DI CARICA
- 4) RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO

con netta prevalenza delle due prime forme sulle altre.

Discorso a parte meritano le prestazioni rese dagli sportivi professionisti, disciplinate dalla legge 23 marzo 1981 n. 91, che costituiscono oggetto di un contratto di lavoro dipendente o, in taluni casi, di lavoro autonomo.

Il contratto di lavoro sportivo professionista prevede degli ambiti di applicazione relativi a: continuità dell'attività sportiva, onerosità, qualificazione attribuita dalla federazione competente, inoltre il contratto con uno sportivo professionista normalmente viene stipulato solo da una Società Sportiva (Srl o Spa) e presume per l'atleta la "presunzione assoluta", vale a dire l'esclusività del rapporto di lavoro, rapporti questi tuttavia generalmente estranei (per questioni economiche) alla platea delle associazioni sportive dilettantistiche.

Vediamo in dettaglio le varie tipologie di rapporto lavorativo.

10.1 ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Si ritiene opportuno che il socio interessato a prestare la propria collaborazione a titolo gratuito lo dichiari espressamente all'associazione onde evitare possibili controversie tese a far accertare, avanti le competenti autorità giudiziarie, la sussistenza di un rapporto di lavoro, sebbene si sia consapevoli che anche questo accorgimento non tutela di per sé l'associazione da eventuali pretese retributive del socio. A fare la differenza sono solo le effettive modalità di svolgimento del rapporto (modalità, quantità di lavoro, condizioni economico/sociali delle parti) e soprattutto lo svolgimento di una attività connessa con gli scopi associativi.

Compatibile con l'assunzione di un impegno a titolo gratuito è il riconoscimento di un rimborso spese sostenute in nome e per conto dell'associazione.

Il rimborso:

- è opportuno sia previamente autorizzato;
- è necessario che sia giustificato dalla relativa documentazione contabile (fatture, scontrini, titoli di viaggio etc);
- deve riportare con chiarezza la causale di sostenimento delle spese.

Dal punto di vista meramente pratico (calcolo indennità di trasferte ad esempio) ci si può rifare per analogia a quanto previsto con riferimento ai lavoratori subordinati.

In ogni caso il percettore deve compilare il prospetto riepilogativo dei rimborsi e darne quietanza, sulla ricevuta va apposta la marca di euro 2 se le somme riepilogate eccedono la somma di euro 77,47.

10.2 COLLABORAZIONI ENDOASSOCIATIVE SPORTIVE

In un rapporto sportivo dilettantistico deve essere rigorosamente esclusa ogni forma di subordinazione. Un altro aspetto da non sottovalutare è l'entità del compenso erogato: compensi economicamente importanti mal si coniugano con il carattere amatoriale del rapporto e si prestano più facilmente a contestazioni in sede ispettiva, poiché si presumerà che tali somme vengano erogate per pagare un'attività di lavoro e non un hobby.

Per quanto riguarda gli adempimenti pratici, per questi tipi di rapporto non è richiesta per legge la sottoscrizione di un contratto, ma si ritiene opportuno redigere una lettera di incarico in cui siano specificati: l'attività da svolgere, il luogo e la modalità della prestazione, la durata dell'incarico, il corrispettivo ed il trattamento fiscale.

10.3 COMPENSI SPORTIVI

I c.d. compensi sportivi sono emolumenti assoggettati ad un regime particolarmente agevolato che possono essere erogati solo da

- -associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro CONI;
- - Enti/Federazioni direttamente riconosciuti dal CONI

In favore di:

- istruttori sportivi;
- tecnici;
- arbitri;
- responsabili di manifestazioni sportive dilettantistiche;
- atleti;
- figure analoghe a quelle sopra menzionate

che esercitino direttamente attività sportive dilettantistiche intendendo per tali anche la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Si ritiene opportuno chiarire che, riguardo allo sportivo dilettante, non esiste una norma specifica che stabilisca i contenuti e le modalità delle attività cosiddette "dilettantistiche". Di conseguenza, quando nello sport si parla di dilettantismo, si vuole intendere quel tipo di esercizio fisico per il quale la Federazione di appartenenza non ne abbia formalmente previsto una modalità di possibile esercizio professionistico all'interno del proprio statuto.

Inquadramento fiscale:

I compensi erogati agli sportivi sono fiscalmente definiti dall'art. 67 del TUIR che considera redditi diversi, se non conseguiti nell'esercizio di professioni e se non derivano da un rapporto di lavoro dipendente quelli *"erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni Sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento della razza equine, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto"*.

Anche i dipendenti pubblici possono instaurare questa tipologia di collaborazione purché lo comunichino all'amministrazione di appartenenza:

- senza necessità di acquisire alcuna autorizzazione al superiore gerarchico, ai sensi dell'art. 90, comma 23, Legge 289/2002, per chi opera nell'ambito di società e associazioni sportive dilettantistiche;
- con necessità di acquisire preventiva autorizzazione nel caso in cui la collaborazione sia instaurata con Enti/federazioni.

I compensi in oggetto godono di un regime agevolato, da ultimo disciplinato dall'art. 37 della l. 21.11.2000, in accordo al quale essi non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente, nel periodo d'imposta, ad Euro 7.500,00.

Non concorrono altresì a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Le indennità chilometriche possono considerarsi quali rimborsi delle spese di viaggio sostenute dal soggetto interessato per raggiungere il luogo di esercizio dell'attività mediante un proprio mezzo di trasporto.

Dette indennità non concorrono a formare il reddito se le spese sono documentate e sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale (il territorio comunale di riferimento, così come ribadito anche dalla risoluzione dell'agenzia delle entrate n. 38/E del 11.04.2014, è quello ove risiede o ha la dimora abituale il soggetto percipiente l'indennità, non assumendo rilevanza la sede dell'organismo erogatore).

Diversamente, se le prestazioni sono effettuate all'interno del territorio comunale, o comunque se le spese non sono documentate, le indennità chilometriche non concorrono alla formazione del reddito fino alla franchigia di euro 7.500,00, da calcolare considerando anche le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi percepiti.

Sulla parte di compenso eccedente i 7.500,00 euro annui le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 23%, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

La suddetta ritenuta, che va versata dalle società ed enti eroganti il compenso entro il 16 del mese successivo a tale corresponsione, è da considerarsi a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a Euro 28.158,28 e a titolo d'acconto per la parte imponibile superiore a detta soglia.

IMPORTO COMPENSO ANNUO	TRATTAMENTO FISCALE
fino a Euro 7.500,00	non concorre a formare reddito imponibile e pertanto esente da qualunque forma di tassazione, sia ordinaria che sostitutiva
da Euro 7.500,00 e fino a Euro 28.158,28	assoggettamento a tassazione sostitutiva attraverso una ritenuta del 23% a titolo d'imposta.
oltre Euro 28.158,28	assoggettamento a tassazione ordinaria. Pertanto una prima ritenuta del 23% a titolo d'imposta ed una ulteriore ritenuta sempre del 23% a titolo d'acconto.

Al fine di applicare la ritenuta corretta, le associazioni sportive devono farsi rilasciare dal percipiente un'autocertificazione che attesti l'ammontare complessivo delle somme percepite per prestazioni sportive dilettantistiche, anche quelle eventualmente incassate da altra ASD.

Tutti i compensi, rimborsi e/o premi erogati devono essere certificati, indipendentemente dal tipo di tassazione cui sono soggetti.

E' opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 25 comma 5 della Legge 13 maggio 1999 n. 133, per importi superiori a Euro 516,56 è obbligatorio effettuare il pagamento in modo trasparente, attraverso sistemi bancari, bollettini di conto corrente postale, bonifici, assegni non trasferibili, bancomat o carte di credito essendo vietato il ricorso al denaro contante.

In ogni caso il percettore deve compilare il prospetto riepilogativo dei rimborsi e delle somme riscosse dandone quietanza, sulla ricevuta va apposta la marca di euro 2 se le somme riepilogate eccedono la somma di euro 77,47.

Inquadramento assicurativo e previdenziale:

I compensi in oggetto sono esclusi dall'obbligo sia assicurativo presso l'INAIL (nota Inail Ad/126/03), sia contributivo previdenziale presso l'INPS nella gestione separata (circolare Inps 32/01).

E' ancora dubbia invece la sussistenza o meno di obbligo di contribuzione previdenziale presso l'Enpals, istituto previdenziale competente con riferimento al settore sportivo, stante il mancato coordinamento con quanto previsto dal legislatore fiscale.

Infatti per l'Enpals i compensi di importo superiore ai 4.500,00 euro annui non sarebbero più da considerarsi redditi diversi e sarebbero quindi da assoggettare a contribuzione; per il legislatore sono invece da considerarsi redditi diversi, sebbene soggetti ad un diverso regime fiscale, anche i compensi superiori ai 7.500,00 euro annui.

10.4 COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVO GESTIONALI

Per collaborazioni amministrativo gestionali si intendono quelle avente ad oggetto la prestazione, di natura non professionale, di attività di segreteria, raccolta iscrizioni, tenuta cassa, etc, rese a società e associazioni sportive dilettantistiche nonché a Federazioni/enti riconosciuti dal CONI dagli associati.

Inquadramento fiscale:

La disciplina fiscale dei compensi sportivi, analizzata nel precedente paragrafo, si applica anche ai rapporti qualificabili come collaborazioni amministrativo – gestionali.

Inquadramento assicurativo e previdenziale:

Non sussiste alcun obbligo a carattere assicurativo presso l'INAIL né a carattere contributivo presso INPS ed ENPALS.

Instaurazione del rapporto:

Le collaborazioni in oggetto sono assimilate ai rapporti di lavoro parasubordinato pertanto necessitano della comunicazione telematica preventiva al Centro per l'impiego competente, pena applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa.

10.5 INDENNITA' DI CARICA

Le associazioni possono riconoscere indennità di carica a chi riveste un ruolo elettivo, salva diversa disposizione introdotta nel proprio statuto.

E' preclusa la suddetta possibilità, salvo che il sodalizio non sia iscritto nel Registro delle associazioni di promozione sociale o nell'anagrafe delle ONLUS, alle associazioni che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche.

Nella pratica si tende ad evitare l'attribuzione dell'indennità di carica, poco elegante all'interno dei sodalizi di questo tipo, ma soprattutto soggetta ad obblighi amministrativi, contributivi periodici ed onerosi (elaborazione del prospetto paga, versamento contributivo INPS, INAIL, adempimenti presso il centro dell'impiego) ripiegando piuttosto su forme di compensi legati alle funzioni tecniche sportive.

Inquadramento fiscale:

Le indennità in oggetto si qualificano, ai sensi dell'art. 50 comma 1° lett. c) del TUIR, come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e risulta pertanto soggetto al regime previsto per le collaborazioni coordinate e continuative e del lavoro subordinato.

Inquadramento assicurativo e previdenziale:

Si applica lo stesso regime previsto per le collaborazioni coordinate e continuative assoggettandole sia ad Inail che all'apposita gestione presso l'INPS.

10.6 RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO

Ai sensi dell'art. 2094 c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore, in forma di contratto a tempo determinato, indeterminato o parziale.

Qualora fra il sodalizio sportivo ed il collaboratore si insaturi un rapporto di lavoro subordinato, il trattamento, sia economico che a livello di organizzazione del rapporto di lavoro, è disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la disciplina normativa ed economica dei rapporti con i dipendenti degli impianti sportivi, siglato fra la Federazione degli imprenditori di Impianti Sportivi e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

L'associazione dovrà provvedere all'iscrizione del lavoratore all'ENPALS (ente previdenziale di riferimento per la quasi totalità dei casi) e all'INPS per l'iscrizione obbligatoria ai fini delle altre forme di previdenza obbligatoria comuni alla generalità dei lavoratori subordinati (disoccupazione, assegno per il nucleo familiare, malattia e maternità).

Per quanto riguarda l'INAIL l'obbligo di iscrizione sussiste solo in presenza di condizioni di legge che rendano obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Statuto tipo per un'associazione

Art. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'associazione.....

Art. 2 SEDE

L'associazione ha sede legale in, Via, non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Scopo dell'associazione è :

-.....

-.....

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 4 I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. Tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Ci sono due categorie di soci:

- **Soci fondatori**: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

- **Soci effettivi**: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 5 DIRITTI DEI SOCI

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Art. 6 DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al coordinatore del Comitato direttivo di sezione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo di sezione. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- L'assemblea dei soci;
- Il comitato direttivo;
- Il presidente;

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 9 L'ASSEMBLEA

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- Avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata

- a) quando il Direttivo lo ritenga necessario;
- b) quando la richiede almeno un decimo dei soci.

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria

- a) elegge il Presidente
- b) elegge il Comitato Direttivo;
- c) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- d) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo ;
- e) fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- f) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;

g) approva il programma annuale dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'assemblea straordinaria

a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;

b) scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 10 IL COMITATO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Comitato direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a dieci membri.

La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Comitato direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione
3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.
4. ammette i nuovi soci
5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto.

Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Comitato direttivo stesso).

Art. 11 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato direttivo e l'assemblea.

Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

Art. 12 I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato direttivo e ratificata dall'assemblea;

- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.

Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.

- da iniziative promozionali

I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 13 BILANCIO

I bilanci sono predisposti dal comitato direttivo e approvati dall'assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 14 MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 15 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

Art. 16: DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

STATUTO TIPO ASD

Art. 1) - COSTITUZIONE - SEDE – DURATA - E' costituita l' Associazione sportiva dilettantistica, senza finalità di lucro, denominata: **"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**".

L'Associazione ha sede in (.....).

L'Associazione potrà comunque esplicitare la propria attività sull' intero territorio nazionale, dell'Unione Europea e di altri Continenti. Con delibera del Consiglio Direttivo può essere modificata la sede legale ed operativa senza necessità di integrare la presente scrittura.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2) - NATURA E SCOPI - L'Associazione è un ente di diritto privato apartitico, apolitico e aconfessionale e senza fine di lucro, il quale intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.

L'Associazione si affilia ad un Ente di Promozione Sportiva e/o ad una Federazione Sportiva Nazionale del CONI, potrà altresì affiliarsi ad organismi sportivi e del tempo libero a livello internazionali.

L'Associazione ha, quindi, per scopo principale quello di favorire lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche e della didattica, fornendo adeguata assistenza ai propri associati e/o tesserati della Organizzazione Nazionale di appartenenza: ciò si realizza attraverso la promozione, la diffusione e l' esercizio di tutte le attività sportive dilettantistiche specifiche in tutte le sue peculiarità di comparto, ancorché esercitate con modalità competitive e comprese le attività didattiche per l' avvio, l' aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive. L' attività comprende la gestione di impianti sportivi di qualsivoglia natura e delle attrezzature tecnico sportive. Saranno curate tutte le necessarie fasi di studio e ricerca in materia anche con la realizzazione di prodotti editoriali e multimediali.

L' Associazione potrà inoltre,

Eventuali utili, così come gli eventuali avanzi di gestione istituzionale, andranno in ogni caso reinvestiti interamente nell' Associazione per il perseguimento esclusivo dell' attività istituzionale.

Art. 3) - PATRIMONIO ED ENTRATE - Il patrimonio e le entrate sono costituite:

- a) dalle quote di iscrizione e dai contributi degli associati;
- b) dai beni mobili che diverranno proprietà dell' Associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto;
- d) dai versamenti aggiuntivi effettuati dagli associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza in relazione alle varie attività sociali e/o complementari;
- e) da contributi di soggetti pubblici o privati;
- f) dai proventi derivanti da attività economiche.

Durante la vita dell' Associazione non possono essere distribuiti, ancorché in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale. L' esercizio finanziario va dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno.

Art. 4) - SOCI DIRITTI/DOVERI - le categorie dei soci sono le seguenti:

a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell' Associazione e firmato l'Atto Costitutivo; i diritti-doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari;

b) Soci Ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al Presidente il quale può deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo. Possono essere ammessi a far parte dell' Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di dividerne gli scopi sociali. Per i minori è necessario l' assenso di un genitore.

L'ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi che comunque non devono essere verbalizzati né comunicati.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi.

La qualifica di socio, con i connessi diritti e doveri, si acquisisce col la delibera presidenziale, la relativa iscrizione a libro e consegna della tessera. Qualora la stessa non venisse ratificata dal Consiglio saranno fatti salvi, per il periodo intercorso tra l' ammissione da parte del Presidente e la mancata ratifica, i diritti connessi all' acquisizione della qualifica di socio ed in particolare il diritto di voto nelle assemblee. L' iscrizione ha validità dodici mesi dalla data di ammissione e si rinnova automaticamente col versamento della quota associativa. Non sono ammessi soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile. L' Adesione all' Associazione comporta:

- a) piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;
- b) la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto;
- c) il pagamento della tessera, delle quote associative periodiche per le varie attività e per i servizi sociali;
- d) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell' Associazione. Il socio può

recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La perdita della qualità di socio può avvenire per: a) morosità; b) non ottemperanza alle disposizioni statuarie e regolamentari; c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione; d) per comportamento scorretto. Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso ed a effetto immediato. E' ammesso il ricorso all'Assemblea in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare. Le attività svolte dai soci e soci amministratori in favore dell'Associazione sono, salvi i rimborsi spesa e le indennità di trasferta e se non diversamente deliberato, effettuate a titolo assolutamente gratuito e di liberalità.

Art. 5) -QUOTE SOCIALI- Gli importi delle quote di iscrizione, delle quote contributive dovute dagli associati e dell'ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività e servizi sociali e complementari, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.

Art. 6) -ASSEMBLEA/BILANCIO- L'Assemblea è sovrana. Essa è formata da tutti i soci fondatori ed ordinari. Tutti i soci maggiorenni, in regola con le quote sociali, vi hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno (Art. 2538, Il comma, C.C). L'Assemblea, previa convocazione del Presidente dell'Associazione (mediante avviso affisso all'albo almeno venti giorni prima dello svolgimento della stessa), si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, entro il 30 di Aprile, per approvare il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente, con la modalità del voto palese, e per fornire al Consiglio le linee programmatiche per il successivo ed una volta ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qual volta lo richieda il Consiglio Direttivo o un terzo degli associati. L'Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti; la seconda convocazione deve essere fissata ad almeno un'ora di distanza dalla prima. Per lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli intervenuti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un socio designato dalla medesima. Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario che restano custoditi nella sede per poter essere liberamente consultati dagli associati. Il rendiconto economico-finanziario resta, inoltre, consultabile dagli aventi diritto per i venti giorni successivi alla sua approvazione. Spetta tra l'altro all'Assemblea decidere sulle affiliazioni o adesioni, eleggere o revocare il Consiglio Direttivo.

Art. 7) - CONSIGLIO DIRETTIVO - L'Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo che si compone di un minimo di tre membri: Presidente, Vicepresidente e Segretario, eletti liberamente a maggioranza semplice dall'Assemblea tra gli associati.

Il Consiglio dura in carica un quadriennio è revocabile ed è rieleggibile. Il Consiglio è investito, da parte dell'Assemblea, dei poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo procede alla nomina di dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori tecnici ed istruttori determinandone gli emolumenti o compensi e/o i rimborsi spesa. Gli incarichi di istruzione o direzione possono essere attribuiti anche a componenti del Consiglio medesimo. Il Consiglio Direttivo, convocato e presieduto dal Presidente, delibera a maggioranza semplice con la presenza dei due terzi dei suoi componenti.

I componenti il Consiglio non possono assumere la medesima carica in altre associazioni o società sportive dilettantistiche in capo alla medesima disciplina nel medesimo Ente o Federazione.

Art. 8) - CARICHE SOCIALI - Il Presidente ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell'Associazione, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può compiere gli atti di ordinaria amministrazione per le normali attività necessarie al buon funzionamento dell'Associazione. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente in tutti i suoi compiti e lo sostituisce quanto necessario. Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali e collabora alla gestione dell'associazione e segue gli adempimenti contabili ed amministrativi.

Il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione sono autorizzati, in nome e per conto del Consiglio Direttivo, ad accettare le domande di ammissione di nuovi soci che potranno frequentare immediatamente la sede sociale. Dette iscrizioni, periodicamente e in sede di riunione, saranno poi ratificate dal Consiglio Direttivo.

Art. 9) - SCIOGLIMENTO - Lo scioglimento, cessazione ed estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Verificatosi lo scioglimento, o qualunque altra causa di estinzione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad Enti o Associazioni che perseguono gli stessi scopi sportivi dell'Associazione o a fini di utilità pubblica sentendo l'organismo di controllo di cui all'art. 3, com. 190 L. 662/96.

Art. 10) - STATUTO/REGOLAMENTI - Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall'Assemblea. L'Associazione può anche dotarsi di Regolamenti interni che devono sempre essere approvati dall'Assemblea.

Art. 11) -COLLEGIO ARBITRALE - Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole dell'Ente affiliante. In tutti i casi ove non fosse possibile comporre il Collegio secondo le indicazioni dell'Ente di appartenenza questo sarà composto di tre membri, soci dell'Associazione, che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito. I componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo, che assume le vesti di Presidente, dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Giudice di Pace territorialmente competente. Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati e l'Associazione ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sin d'ora per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.

Art. 12) – RIMANDI - Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, allo statuto ed ai regolamenti del CONI ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto

LETTERA OPZIONE SIAE

Spett.le Ufficio della Siae di
..... [luogo]

Oggetto: Opzione per il regime fiscale di cui alla legge 398/1991.

Il sottoscritto nato a (....) il, residente a (....) via/piazza n., cap nella qualità di legale rappresentante della Associazione, con sede in (....) via/piazza n., cap telefono

Codice Fiscale

Partita Iva

dichiara

di voler optare per il regime previsto dalla L. 16 dicembre 1991, n. 398 e successive integrazioni e modificazioni a decorrere da

Comunica, inoltre, che l'associazione, nel periodo d'imposta precedente, che coincide con l'esercizio sociale, ha conseguito proventi per E.....* dallo svolgimento di attività commerciali.

Distinti saluti.

Associazione di Volontariato

RENDICONTO CONSUNTIVO AL 31/12/...

EREDITÀ E DONAZIONI

Anno 1990: appartamento in, via, n.,
NCEU: sez., foglio, num.,
sub.

Anno 1992: appartamento in, via, n.,
NCEU: sez., foglio, num.,
sub.

Anno 1994: locale affari (sede sociale) in, via,
n., NCEU: sez., foglio,
num., sub.

Anno 1994: terreno in, località,
particella catastale

ENTRATE

Istituzionali

Canoni sociali	5.330,00
Contributi da terzi	8.000,00
Affitti attivi	13.000,00

Commerciali

Introiti commerciali	42.950,78
Vendita bene strumentale	<u>5.165,00</u>
	<u>74.445,78</u>

USCITE

Istituzionali

Erogazioni ad assistiti	23.323,00
Consulenze	973,00
Manutenzioni	896,00
Pubblicazioni	28,41

Commerciali

Acq. merci	19.783,85
Acq. attrezzi e arredamento	7.000,00
Iva [versata nell'anno]	2.116,00
IRES/IRAP: s.do [anno precedente]	2.800,00
IRES/IRAP: acc. [anno in corso]	1.300,00
Materiale di consumo	169,50
Tasse varie	277,85

Miste

Acq. materiale pulizie	1.381,21
Consumo acqua e riscaldamento	4.712,77
Assicurazioni	1.262,33
Bancarie	208,14
Cancelleria	750,00
Consumo ENEL	6.314,20
Telefoniche	1.196,84
Varie	<u>122,99</u>
	<u>74.616,02</u>

Saldo cassa/banca iniziale	<u>702,48</u>
Saldo cassa/banca finale	<u>532,24</u>

Contributo da ricevere da ... euro 600,00

Il presente rendiconto è vero e reale.

..... [luogo e data]

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO